



## **COVID-19 NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER UNIFORMARE I COMPORTAMENTI SUI DEFUNTI**

In data 2 maggio 2020 il Ministero della Salute ha emanato **la Circolare prot. n. 15280 che sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020** (prot. n. 12302); **essa prende in considerazione anche le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 che dal 4 maggio p.v., data di entrata in vigore di tale decreto, producono effetti sul settore funerario.**

Obiettivo della Circolare è l'individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, valide per l'intero territorio nazionale. Talune regioni sono infatti già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari ed **il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno uniformare il comportamento sull'intero territorio nazionale**, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse.

### **COSA E' CAMBIATO**

Alla **LETTERA B** "Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19", il comma 7 è stato modificato abrogando la precedente formulazione che proibiva le cerimonie funebri in luogo della nuova che recita:

**"7. Le cerimonie funebri sono consentite, purché svolte nei termini previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1."**

Alla **LETTERA D** "Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio", il comma 8 è stato modificato in questo modo " 8. In assenza di volere degli aventi titolo, ~~ovvero qualora non sia possibile acquisirlo~~, per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, ~~si applica quanto previsto dall'art.4(2) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020~~, **la Prefettura può disporre d'ufficio il trasporto funebre**, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020);"

Sempre alla **LETTERA D**, il comma 9 è stato abrogato e sostituito dalla seguente formulazione :**"9. tutti i defunti di cui al precedente punto 2) sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o sanitaria."**

Alla **LETTERA G** "Cimiteri", il precedente comma 1 che prevedeva la chiusura al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori, è stato eliminato.

Il nuovo comma 1 dispone che **"1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto,**

**indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”**

Sempre alla **LETTERA G**, il precedente comma 6 è stato modificato eliminando la precedente disposizione che aveva sospeso le attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri. Il nuovo comma 6 è così formulato: **“6. L’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.”**

Il testo della Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 2 maggio 2020 è scaricabile dal seguente link al sito FENIOF:

<http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Circolare-15280-del-2-maggio-2020.pdf>